



Area Ambiente
Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

ORDINANZA SINDACALE
n. 2 del 13 giugno 2019

Oggetto: divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino per i giorni venerdì 14 e sabato 15 giugno 2019, dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 7 dà facoltà ai Comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione comunale ha predisposto una serie di provvedimenti riportati nella deliberazione di Giunta comunale n. 1883 del 23 marzo 2006 tra i quali, al punto 6, il divieto di circolazione autoveicolare in particolari condizioni di inquinamento;
- con deliberazione n. 292 del 5 maggio 2015 la Giunta comunale ha approvato un programma di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, tra l'altro, nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 marzo di ogni anno, il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati a trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30 ad eccezione delle giornate festive e prefestive, ed al punto 8.2, conferma quanto previsto al punto 6 della deliberazione di Giunta comunale n. 1883/2006;
- la deliberazione n. 292/2015 di cui sopra, indica inoltre che le suddette limitazioni escludono la rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex SS 162 e il raccordo viale Fulco di Calabria.

Considerato che:

- si sono determinate le condizioni di cui al punto 6 della deliberazione di Giunta comunale n. 1883 del 23 marzo 2006, la cui concomitante presenza comporta l'adozione di specifici provvedimenti di divieto della circolazione veicolare al verificarsi del superamento del limite fissato di 50 µg/m³ per le PM10 in almeno due centraline per due giorni consecutivi e previsioni meteorologiche favorevoli all'accumulo delle PM10 per i tre giorni successivi, e con O.S. n. 1 del 12 giugno 2019 – repertoriata con n. 626 del 12 giugno 2019 - si è provveduto al divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino il giorno giovedì 13 giugno 2019 dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- i bollettini quotidiani emessi dall'ARPA Campania della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria indicano l'avvenuto superamento del limite fissato di 50 µg/m³ per le PM10, in almeno due centraline, nei giorni 10, 11 e 12 giugno 2019;
- i bollettini *Meteoambientale qualità dell'aria* emessi i giorni 12 e 13 giugno 2019 dall'*Unità Operativa Complessa Monitoraggio* e CEMEC del Centro Meteorologico e Climatologico dell'ARPA Campania indica una persistenza delle condizioni favorevoli all'accumulo delle PM10.

Preso atto che permangono le condizioni di cui al punto 6 della citata deliberazione di Giunta comunale n. 1883/2006 di cui in premessa.

Ritenuto che, per mitigare gli effetti nocivi delle polveri sottili, sia utile limitare la circolazione dei veicoli i giorni venerdì 14 e sabato 15 giugno 2019, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, in coerenza con il preciso disposto di cui al citato comma 6 della deliberazione di Giunta comunale n. 1883/2006 e con i provvedimenti adottati in analoghe circostanze.

Concordato con l'assessorato all'*Ambiente* e sentiti, per le vie brevi, i servizi *Polizia locale* e *Viabilità e traffico*,

ORDINA

per i giorni **venerdì 14 e sabato 15 giugno 2019**, il divieto di accesso e di circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull'intero territorio cittadino, **dalle ore 15:00 alle ore 20:00**.

Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:

- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;
- raccordo A1 Napoli-Roma;
- raccordo A3 Napoli-Salerno;
- strada regionale ex SS 162;
- raccordo viale Fulco di Calabria.

In deroga al suddetto divieto, potranno circolare:

- a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della *Napoli Servizi S.p.A* adibiti al trasporto disabili;
- b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
- c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
- d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- f) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;
- g) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (*car-pooling*) escluso euro 0 ed euro 1;
- h) i veicoli delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo *Polizia locale* del Comune di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- l) i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- m) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- n) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- o) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- p) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;

- q) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;
- r) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
- s) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- t) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale “CC” e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla “CC” di colore rosso;
- u) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al servizio autonomo *Polizia locale* unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.

Il servizio *Polizia locale* è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico.

Il servizio *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Emilia G. Trifiletti

Sottoscritta digitalmente da
Il Sindaco
Luigi de Magistris

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005.